



COMUNE DI PIANA CRIXIA

Provincia di Savona

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 - Registro Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT).

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **DICIOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18,40** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:	Presente	Assente
1. BRACCO Roberto	X	
2. CASTAGNETO Gianpiero	X	
3. CHIARLONE Andrea		X
4. CRISTINO Giancarlo	X	
5. LEQUIO Gabriele	X	
6. RIZZO Federico	X	
7. ROSSELLO Danilo		X
8. SANTI Sara	X	
9. PERA Renato		X
10. BRACCO Fabio		X
11. VIAZZO Piercarlo		X
TOTALE	=6=	=5=

Partecipa il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa **RANDISI Grazia**.

Il Sig. **BRACCO Roberto** - **Sindaco**, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L. 22/12/2017 n. 219, recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16/01/2018 ed in vigore dal 31/01/2018;

VISTI in particolare, l'art. 1 comma 1 e l'art. 4, commi 1 e 6, che testualmente recitano:

"Art. 1 - Consenso informato

1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'auto-determinazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 4 - Disposizioni anticipate di trattamento

1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì un persona di sua fiducia, di seguito denominata "fiduciario", che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. (...).";

VISTA la circolare n. 1/2018 del 08/02/2018 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con la quale vengono fornite le prime indicazioni operative sull'applicazione della L. n. 219/2017;

RITENUTO necessario definire le modalità organizzative per dare attuazione alla L. n. 219/2017 che introduce specifiche competenze per l'Ufficio di Stato Civile comunale, concernenti il ricevimento e la registrazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT);

DATO ATTO che, nelle more dell'emanazione di successive circolari ministeriali attuative ed in attesa della normativa nazionale di recepimento delle modalità di gestione telematica delle DAT in una banca dati istituita presso il Ministero della Salute, come previsto dai commi 418 e 419 dell'art. 1 della L. 27/12/2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), è necessario approvare apposito regolamento, dando attuazione a quanto disposto dall'art. 4 della L. n. 219/2017, istituendo apposito registro;

VISTO il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del registro delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), composto da n. 12 articoli, allegato alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che come previsto dallo schema di regolamento, la Giunta dovrà individuare il Responsabile competente alla tenuta del Registro e alla conservazione delle disposizioni anticipate di trattamento, nonché alla redazione di uno schema tipico di atto sul quale il dichiarante dovrà manifestare la sua precisa volontà;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Demografico-Tributi, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile in quanto non comporta oneri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria né sul patrimonio dell'ente;

CON n° 6 voti favorevoli, n° 0 voti contrari, e n° 0 astenuti, espressi nei modi e nelle forme di legge essendo n° 6 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

PER le motivazioni indicate nella premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

DI APPROVARE il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del registro delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), composto da n. 12 articoli, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI ISTITUIRE, in attuazione dell'art. 4 della L. 22 dicembre 2017, n. 219, un registro di raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT);

DI DARE ATTO che tale registro è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune, ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una disposizione anticipata di trattamento con indicazione del fiduciario e di un eventuale fiduciario supplente, allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;

DI DEMANDARE alla Giunta Comunale l'adozione di successivi provvedimenti da assumersi entro trenta giorni dalla esecutività del presente atto per l'organizzazione del Registro e l'adozione delle singole e conseguenti modalità operative;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Piana Crixia.





COMUNE DI PIANA CRIXIA
Provincia di Savona

**REGOLAMENTO PER
L'ISTITUZIONE E LA
DISCIPLINA DEL REGISTRO
DELLE DICHIARAZIONI
ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO (DAT).**

INDICE:

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO

ART. 2 - DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO E NOMINA DEL FIDUCIARIO

ART. 3 - FINALITA' DEL REGISTRO

ART. 4 - ISCRIZIONE NEL REGISTRO

ART. 5 - COMPITI DEL FUNZIONARIO ACCETTANTE

ART. 6 - MODIFICA O REVOCA DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

ART. 7 - ISCRIZIONE A DEPOSITO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

ART. 8 - ACCESSIBILITA' DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL REGISTRO

ART. 9 - ATTIVITA' DI PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE

ART. 10 - ABROGAZIONE DI NORME

ART. 11 - RINVIO

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO

1. *Il Comune, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine, in attuazione della legge, istituisce il Registro delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT).*

ART. 2 - DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO E NOMINA DEL FIDUCIARIO

1. *Ai sensi del presente regolamento si definisce "disposizione anticipata di trattamento" (o DAT), il documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile.*
2. *La persona che lo redige nomina un fiduciario che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.*
3. *Il testatore può nominare un fiduciario supplente con il compito di assolvere alle funzioni del fiduciario, qualora quest'ultimo si trovi nell'impossibilità di provvedere.*

ART. 3 - FINALITÀ DEL REGISTRO

1. *Il Registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento con indicazione del fiduciario/fiduciario supplente, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.*
2. *Il venir meno della situazione di residenza non comporta la cancellazione dal registro ma non consente l'eventuale aggiornamento delle dichiarazioni depositate.*

ART. 4 - ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. *Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del testamento biologico e l'elenco dei soggetti dichiaranti e dei fiduciari.*
2. *Il Dichiarante deve rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale dà atto di aver compilato e sottoscritto la dichiarazione anticipata di trattamento e l'indicazione dei fiduciari. Tale dichiarazione viene allegata al Registro di cui al presente Regolamento. Nella dichiarazione vanno anche indicati soggetti autorizzati ad accedere al registro ed alla documentazione eventualmente allegata.*
3. *La dichiarazione sostitutiva deve essere resa alla presenza del funzionario comunale competente a ricevere la documentazione. Il modulo di dichiarazione contiene anche l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).*

ART. 5 - COMPITI DEL FUNZIONARIO ACCETTANTE

1. *Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà al Dichiarante ed al Fiduciario l'attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico mediante il rilascio di copia della dichiarazione sostitutiva. Il funzionario accettante non conosce il contenuto del disposizione anticipata di trattamento che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del disposizione stessa.*
2. *La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene dato atto di aver compilato e sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento avrà un numero progressivo e verrà annotata sul Registro.*

ART. 6 - MODIFICA E REVOCA DELLA DISPOSIZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO

1. *Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi secondo le modalità riportate negli articoli precedenti, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà.*

ART. 7 - ISCRIZIONE E DEPOSITO DELLA DISPOSIZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO

1. *La persona interessata si presenta al Responsabile dell'Ufficio individuato dalla Giunta, accompagnato dal fiduciario e dall'eventuale sostituto, se nominato, muniti di documento di identità in corso di validità.*
2. *La disposizione anticipata di trattamento va consegnata in busta chiusa.*
3. *Nella busta vanno inserite anche le copie fotostatiche dei documenti di identità dello stesso dichiarante e del fiduciario, nonché del fiduciario supplente, se nominato.*
4. *La busta viene sigillata e numerata con lo stesso numero di iscrizione sul Registro delle disposizioni anticipate di trattamento.*
5. *Il dichiarante compila e sottoscrive, davanti al funzionario incaricato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulta l'espressa volontà di aver consegnato le proprie disposizioni anticipate di trattamento.*
6. *Il fiduciario e l'eventuale il sostituto compilano e sottoscrivono, davanti al funzionario incaricato, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente la volontà di essere stato nominato fiduciario del dichiarante per la disposizione anticipata di trattamento.*
7. *Alla dichiarazione viene assegnato lo stesso numero attribuito alla busta chiusa e, ai fini della loro conservazione e archiviazione, sono inserite in un fascicolo unitamente alla busta chiusa contenente la disposizione anticipata di trattamento.*

ART. 8 - ACCESSIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL "REGISTRO"

1. *Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Comunale consentirà l'accesso alle informazioni contenute nel "Registro" ed alla documentazione collegata, dietro presentazione di richiesta scritta motivata inoltrata dagli interessati legittimati in sede di presentazione della dichiarazione, per i fini consentiti dalla legge e dalla normativa comunale nonché nel rispetto della legislazione vigente in tema di diritto di accesso e di protezione dei dati personali.*
2. *Il richiedente/interessato legittimato ricevente la documentazione provvederà a rilasciare opportuna ricevuta degli atti acquisiti.*

ART. 9 - ATTIVITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

1. *L'Amministrazione comunale si attiva affinché le disposizioni del presente Regolamento siano pubblicizzate in tutto il territorio comunale, nelle forme ritenute più opportune.*

ART. 10 - ABROGAZIONE DI NORME

1. *Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.*

ART. 11 - RINVIO

1. *Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.*

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

1. *Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, unitamente alla modulistica.*

COMUNE DI PIANA CRIXIA

PROPOSTA DI DELIBERA

CONSIGLIO COMUNALE N. 35 del 18/12/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT).

PARERE DI NATURA TECNICA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto Responsabile del Servizio del Comune di Piana Crixia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprime parere: FAVOREVOLE.

Piana Crixia, li 13/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VALLE RABBI FIENZA)



Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Roberto BRACCO

.....
Bracco



IL SEGRETARIO COMUNALE
Grazia RANDISI

.....
Randisi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero 301 il giorno 29 DIC 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Piana Crixia, li 27 DIC 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
Grazia RANDISI

.....
Randisi

La presente deliberazione è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno